



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 33.7 del 15 ottobre 2009 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Revoca della presunzione di paternità
o del riconoscimento in Svizzera o all'estero**

Operazione Rapporto di filiazione

Revoca paternità


Indice

0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
1.1	Sentenza di revoca della presunzione di paternità	5
1.2	Sentenza di revoca del riconoscimento	5
1.3	Sentenza di annullamento del matrimonio contratto per eludere il diritto in materia di stranieri	5
2	Competenza	6
2.1	Competenza per territorio	6
2.1.1	Sentenza svizzera	6
2.1.2	Sentenza estera	6
2.2	Competenza per materia	6
2.3	Ricusaione	7
3	Esame	7
3.1	In generale	7
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza	7
3.3	Base per la decisione sul cognome e sulla cittadinanza	7
3.4	Cognome	8
3.5	Cittadinanza	8
4	Preparazione della documentazione	9
4.1	Dati non disponibili	9
4.2	Dati disponibili	9
5	Documentazione	9
6	Comunicazioni ufficiali	10
7	Rilascio di estratti del registro	10
7.1	Certificato di famiglia	10
7.2	Atto di nascita	10
7.3	Estratto del registro delle nascite (CIEC)	11
7.4	Conferma di nascita	11
7.5	Certificato relativo allo stato di famiglia	11
7.6	Atto d'origine	11
7.7	Conferma della documentazione	11
7.8	Libretto di famiglia	11
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	12
8.1	Sentenza	12
8.2	Corrispondenza	12

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011
Numero 3.4	Terzo capoverso (nuovo)
Numero 6	Precisazione dei dati

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

- 1.1 Sentenza di revoca della presunzione di paternità
- 1.2 Sentenza di revoca del riconoscimento
- 1.3 Sentenza di annullamento del matrimonio contratto per eludere il diritto in materia di stranieri

2 Competenza

- 2.1 Competenza per territorio
 - 2.1.1 Sentenza svizzera
 - 2.1.2 Sentenza estera
- 2.2 Competenza per materia
- 2.3 Ricusazione

3 Esame

- 3.1 In generale
- 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza
- 3.3 Base per la decisione sul cognome e sulla cittadinanza
- 3.4 Cognome
- 3.5 Cittadinanza

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non disponibili
- 4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Certificato di famiglia
- 7.2 Atto di nascita
- 7.3 Estratto del registro delle nascite (CIEC)
- 7.4 Conferma di nascita
- 7.5 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato
- 7.6 Atto d'origine
- 7.7 Conferma della documentazione
- 7.8 Libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Sentenza
- 8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

1.1 Sentenza di revoca della presunzione di paternità

Occorre verificare se il figlio è effettivamente nato durante il matrimonio della madre (art. 255 cpv. 1 CC), entro 300 giorni dalla morte del marito (art. 255 cpv. 2 CC) o dopo che la dichiarazione di scomparsa di quest'ultimo produce i suoi effetti (art. 255 cpv. 3 CC).

1.2 Sentenza di revoca del riconoscimento

Occorre controllare se il rapporto di filiazione è stato effettivamente istituito mediante riconoscimento. È irrilevante se la madre si è sposata con l'autore del riconoscimento e se il matrimonio è ancora valido. Anche il momento del riconoscimento non è rilevante per gli effetti che la sentenza produce sul cognome e sulla cittadinanza.

1.3 Sentenza di annullamento del matrimonio contratto per eludere il diritto in materia di stranieri

Se il matrimonio è stato dichiarato nullo mediante sentenza (art. 105 cpv. 4 CC), poiché uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale, bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, va accertato se la moglie ha partorito un figlio durante il matrimonio. In caso affermativo, la presunzione di paternità del marito decade per legge (art. 109 cpv. 3 CC). La sentenza di annullamento del matrimonio funge anche da documento giustificativo per la revoca del rapporto di filiazione.

Tale disposizione non si applica al figlio nato prima del matrimonio, e al figlio riconosciuto prima o dopo la celebrazione del matrimonio; l'annullamento del matrimonio per elusione del diritto in materia di stranieri non influisce sul riconoscimento. È fatta salva la contestazione del riconoscimento (art. 260a cpv. 1 CC), se l'autore del riconoscimento non è il vero padre (art. 260b CC).

È obbligatorio documentare la revoca del rapporto di filiazione con il precedente marito della madre. Secondo la direttiva n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 (n. 3.2), il tribunale va informato di tale operazione se nella sentenza manca un rinvio al figlio nato durante il matrimonio.

Se sussistono dubbi in merito al motivo dell'annullamento del matrimonio, che non risulta con sufficiente chiarezza dalla comunicazione ufficiale del tribunale, occorre richiedere una corrispondente conferma scritta al tribunale, indicando gli effetti da documentare di cui all'articolo 109 capoverso 3 CC.

Se dovesse risultare che il precedente marito della madre è effettivamente il padre biologico del figlio nato durante il matrimonio, nulla si oppone alla documentazione di un riconoscimento dopo la revoca del rapporto di filiazione avvenuta d'ufficio in seguito all'annullamento del matrimonio.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

Nell'ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali sull'organizzazione delle autorità (art. 43 cpv. 1 OSC, art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

L'ufficio dello stato civile del **luogo di nascita** deve per ogni caso iscrivere l'accertamento della paternità anche a margine nel registro delle nascite cartaceo.

2.1.1 Sentenza svizzera

In assenza di una normativa cantonale, la documentazione della revoca giudiziale del rapporto di filiazione compete all'ufficio dello stato civile del **luogo in cui ha sede il tribunale**.

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati del padre iscritto nel registro, della madre o del figlio sono **disponibili** o se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera.

2.1.2 Sentenza estera

La revoca giudiziale del rapporto di filiazione avvenuta **all'estero** va documentata nel Cantone d'attinenza del padre iscritto nel registro, se possiede la cittadinanza svizzera. Se è straniero, va documentata nel Cantone d'attinenza della madre del figlio. Se la persona in questione possiede l'attinenza comunale in più Cantoni, la documentazione compete all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto estero a tale proposito.

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione di una revoca del rapporto di filiazione avvenuta all'estero è obbligatoria soltanto se i dati sono **disponibili** o se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera. In questo caso l'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va documentato un nuovo evento decide se riconoscere la sentenza estera e ne ordina nel contempo la documentazione. Se deve essere ordinata soltanto l'iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo, decide l'autorità di vigilanza del **luogo di nascita** in Svizzera del figlio.

2.2 Competenza per materia

Il vincolo di parentela decade a seguito della revoca del rapporto di filiazione con l'uomo registrato come padre. Di conseguenza, il figlio è considerato legalmente privo di padre. È fatto salvo l'articolo 257 cpv. 2 CC. Occorre inoltre verificare se un riconoscimento da parte di un altro uomo, eventualmente documentato all'estero prima della revoca del rapporto di filiazione, produce effetti e di conseguenza deve venir documentato retroattivamente.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della revoca del rapporto di filiazione le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare le norme che regolano l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La sentenza deve essere passata in giudicato. L'originale della sentenza deve essere debitamente firmato, la fotocopia certificata conforme all'originale. La copia non autenticata e conforme all'originale deve venir respinta poiché non soddisfa i requisiti legali di un documento giustificativo necessari per la documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della madre o, se non possiede la cittadinanza svizzera, l'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza del padre iscritto nel registro, decide se riconoscere la revoca del rapporto di filiazione avvenuta all'estero. A tal fine, può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo in cui ha sede il tribunale estero. Se sono interessati più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza in possesso della sentenza.

Se i dati del padre iscritto nel registro, della madre o del figlio sono **disponibili**, la decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria, anche se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera. La decisione compete all'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di uno degli stranieri interessati o, se un nuovo atto amministrativo è pendente presso un ufficio dello stato civile, all'autorità di vigilanza nel Cantone in cui si è verificato l'evento.

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, si può rinunciare alla documentazione, se né i dati dal padre iscritto o della madre né quelli del figlio sono disponibili. Quindi non è provvisoriamente necessario rilevare le persone straniere interessate.

Per contro, se il figlio è nato in Svizzera, l'iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo è in ogni caso obbligatoria. Se il figlio è straniero, la decisione sull'iscrizione compete al Cantone di nascita, se non sono disponibili né i suoi dati, né quelli del padre iscritto nel registro, né quelli della madre.

3.3 Base per la decisione sul cognome e sulla cittadinanza

Se il rapporto di filiazione con l'uomo iscritto come padre è abrogato, occorre in ogni caso accertare quale cognome portava la madre e quale cittadinanza o appartenenza possedeva al

momento della nascita del figlio per poter decidere sugli effetti sul cognome e sulla cittadinanza del figlio.

3.4 Cognome

In seguito alla revoca del rapporto di filiazione (revoca della presunzione legale di paternità o revoca del riconoscimento) il figlio in questione riceve il cognome che la madre portava **al momento del parto**.

Se al momento della nascita portava un doppio cognome secondo l'articolo 160 capoverso 2 CC, il figlio assume il primo cognome (art. 270 cpv. 2 CC). Se l'ortografia di tale cognome è stata rettificata successivamente (art. 43 CC), riceve il cognome rettificato.

Se il figlio perde la cittadinanza svizzera in seguito alla revoca della paternità (art. 8 LCit), è possibile esigere che il cognome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP).

3.5 Cittadinanza

In seguito alla revoca del rapporto di filiazione (revoca della presunzione legale di paternità o revoca del riconoscimento) il figlio in questione riceve la cittadinanza che la madre possedeva **al momento della nascita** (art. 271 cpv. 2 CC).

Se la madre all'epoca non possedeva la cittadinanza svizzera, occorre presupporre che il figlio possieda dalla nascita la stessa cittadinanza della madre straniera. La documentazione di tale cittadinanza funge da indizio, fino a che non venga comprovata l'erroneità di tale supposizione.

Sebbene l'accertamento della cittadinanza compete alle autorità del Paese d'origine, per motivi pratici occorre rinunciare all'indicazione «da chiarire». È fatta salva la rettifica dell'indicazione della cittadinanza estera del figlio in base a una rispettiva prova.

Osservazione

Se l'apolidia del figlio è comprovata, su richiesta è fatto salvo **l'accertamento della cittadinanza svizzera** da parte dell'autorità cantonale competente (art. 8 LCit). La decisione compete all'autorità di vigilanza del Cantone la cui cittadinanza è in discussione (art. 49 cpv. 1 LCit). In caso di più cittadinanze cantonali è sufficiente la decisione di un solo Cantone. La richiesta può essere presentata, a scelta, presso uno dei Cantoni eventualmente interessati. L'autorità competente può anche decidere d'ufficio.

La decisione sull'accertamento della cittadinanza svizzera è comunicata per il tramite dell'autorità di vigilanza (art. 43 cpv. 1 OSC) all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza. Quest'ultimo modifica le indicazioni sulla cittadinanza nell'operazione Persona con la funzione «Nuova iscrizione», con **effetto retroattivo** al giorno in cui la sentenza sulla revoca del rapporto di filiazione è passata in giudicato. Nonostante la revoca del rapporto di filiazione, in questo caso il figlio mantiene la cittadinanza acquisita per filiazione conformemente alla decisione di accertamento per evitare l'apolidia.

Occorre inviare una copia della decisione sull'accertamento della cittadinanza, corredata della conferma dell'avvenuta documentazione, all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati delle persone interessate dalla revoca della filiazione non sono disponibili nel sistema, occorre eventualmente ordinare il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 Rilevamento retroattivo).

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, non è necessario documentare la sentenza nel registro dello stato civile. Quindi non è nemmeno necessario rilevare le persone straniere interessate nel registro dello stato civile. L'iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo è invece obbligatoria.

4.2 Dati disponibili

In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi avvenuti, e non ancora documentati, prima del giorno della revoca del rapporto di filiazione.

5 Documentazione

La revoca del rapporto di filiazione va documentata non appena i dati delle persone interessate sono disponibili nel sistema. Si può trattare di

- una revoca della presunzione di paternità mediante sentenza (art. 256 cpv. 1 CC),
- una revoca del riconoscimento (art. 260a CC) o
- una revoca d'ufficio della presunzione di paternità (art. 109 cpv. 3 CC) in seguito all'annullamento del matrimonio per abuso di diritto.

Il sistema non prevede distinzioni per la documentazione. Nel contempo vanno documentati gli effetti legali sul cognome e sulla cittadinanza del figlio (cfr. n 3.4 e 3.5).

La data della crescita in giudicato della sentenza nei casi citati sopra vale come data dell'evento nell'operazione Rapporto di filiazione.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio del figlio, della madre e del padre iscritto nel registro (art. 49 cpv. 1 OSC);
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 OSC).

Se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera in un **registro delle nascite** cartaceo, occorre inviare una comunicazione ufficiale anche all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Esso inserirà la revoca del rapporto di filiazione nel registro delle nascite come annotazione marginale, indicando gli effetti sulla cittadinanza e sul cognome, oppure inoltrerà la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro delle nascite.

Se il figlio è stato rilevato retroattivamente, tutti gli uffici dello stato civile che hanno annotato il rilevamento retroattivo nel **registro delle famiglie** (annotazione dello stralcio), vanno esortati a rettificare il foglio di famiglia in cui il figlio è iscritto (modulo 6.1.3, con l'invito a stralciare il figlio in questione). Occorre ripristinare nel registro delle famiglie lo stato precedente all'istituzione del rapporto di filiazione abrogato.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

Se viene presentato un certificato di famiglia (modulo 7.4), esso verrà sostituito gratuitamente. Il figlio in questione non figurerà più nel nuovo certificato di famiglia rilasciato.

7.2 Atto di nascita

Su richiesta un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3) verrà rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera. Il nuovo atto di nascita attesta i dati attuali relativi al nome, alla cittadinanza e solo alla filiazione materna del figlio al **momento in cui è istituito il rapporto di filiazione**.

7.3 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

Su richiesta verrà rilasciato un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80) dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera. L'estratto CIEC attesta i dati attuali relativi al nome, alla cittadinanza e ai genitori del figlio. I nomi dei genitori (o della madre) si riferiscono al **momento del rilascio del documento**, ossia del suo allestimento.

7.4 Conferma di nascita

La **conferma di nascita** (modulo 1.2.2), rilasciata dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera, attesta tutti i dati concernenti il figlio **al momento della nascita**.

7.5 Certificato relativo allo stato di famiglia

Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato (modulo 7.3) viene consegnato alla madre.

Se la persona in questione non possiede la cittadinanza svizzera, il documento va rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, di soggiorno o di documentazione. Le cittadine e i cittadini svizzeri devono invece richiedere il certificato relativo allo stato di famiglia registrato all'ufficio dello stato civile del loro luogo di appartenenza.

7.6 Atto d'origine

In seguito alla modifica della filiazione, l'atto d'origine non è più valido, poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

7.7 Conferma della documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità, per il diritto svizzero, della revoca del rapporto di filiazione avvenuta all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul cognome e sulla cittadinanza per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche nell'ambito della decisione relativa alla documentazione della revoca del rapporto di filiazione avvenuta all'estero (art. 32 LDIP).

7.8 Libretto di famiglia

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, il figlio va stralciato. Su richiesta, il libretto di famiglia può essere sostituito da un certificato di famiglia (cfr. n. 7.1).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Sentenza

La sentenza svizzera o estera va conservata quale documento giustificativo per la documentazione della revoca del rapporto di filiazione.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza deve venir conservata in funzione della sua importanza a fini probatori.